



PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI SANDRIGO

ORIGINALE

Registro Generale n. 135

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 6 DEL 10-10-2017

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZO
DELL'AREA CENSITA CATASTALMENTE AL FOGLIO 6 MAPPALI
1243 - 1244 SITA IN VIA JACOPO DA PONTE E DENOMINATA
"CAMPETTO DA CALCIO"**

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di ottobre, il Sindaco Stivan Giuliano

CONSIDERATO CHE:

- ✓ l'area definita come "*campo da calcio*" sita in via Jacopo da Ponte, censita catastalmente al Foglio 6, mappali n. 1243 e 1244, insiste in una zona residenziale di Sandrigo progressivamente cresciuta negli ultimi anni.
- ✓ gli strumenti urbanistici vigenti non identificano nella zona luoghi destinati a verde attrezzato.
- ✓ l'Amministrazione Comunale, già a partire dal 2012, ha definito nel proprio programma elettorale l'obiettivo di realizzare una "*Sandrigo della qualità*", dove il termine qualità si esplica in un ripensamento della viabilità, dell'uso degli spazi pubblici e dei rapporti sociali che si creano nel territorio comunale.
- ✓ l'area oggetto della presente ordinanza è da tempo carente in termini di dotazioni pubbliche e l'area definita "*campo da calcio*" rappresenta uno spazio vitale e una

dimensione sociale di equilibrio tra le esigenze dei bambini residenti in zona e il legittimo bisogno di quiete di una zona ad esclusiva vocazione residenziale.

PRESO ATTO delle segnalazioni giunte dalla cittadinanza per cui sovente si rileva un uso crescente e continuativo di questa area, da parte di soggetti diversi e non residenti nel quartiere;

CONSIDERATO necessario, per ragioni di pubblico interesse e ordine pubblico, garantire l'equilibrio tra la legittima esigenza di quiete pubblica nella zona residenziale e lo sfruttamento della stessa da parte dei bambini residenti;

ORDINA

che l'area definita "*campo da calcio di Via J Da Ponte*" identificata catastalmente al Foglio 6, mappali n. 1243 e 1244, sia interdetta ai maggiori di 14 anni e destinata pertanto a luogo esclusivo di gioco e ritrovo per i minori di 14 anni.

DISPONE

L'installazione, da parte degli uffici del servizio Lavori Pubblici, manutenzione, patrimonio, di opportuna segnaletica informativa nei luoghi di accesso all'area identificata catastalmente al Foglio 6, mappali n. 1243 e 1244;

Che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante affissione sulle bacheche comunali, affissione all'Albo on line e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

SANZIONI

In caso di inottemperanza alla presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni di cui al comma 1Bis, art. 7 del D.Lvo 267/2000 secondo quanto disposto dalla Legge 689/1981, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni contro la presente ordinanza è ammessa, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero in applicazione del D.P.R. n°1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e di tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti sul territorio comunale.

La Polizia Locale, gli ufficiali e agenti della forza pubblica sono incaricati di fare osservare il presente provvedimento.

La presente ordinanza è trasmessa:
Al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, manutenzione, patrimonio, Sede;
Al Comandante del Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino;
Al Comandante della Stazione Carabinieri di Sandrigo.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Stefano Giuliano

